

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini e cofirmatarie
Per MPS-POP-Indipendenti
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 27 settembre 2020

Agenti di sicurezza privati: la Polizia cantonale segue fedelmente la politica dell'illegalità promossa da Norman Gobbi

Signor deputato,

con l'atto parlamentare succitato viene sollevato il dubbio che la prassi messa in atto presso il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (in relazione al non rilascio di autorizzazioni in assenza delle informazioni di polizia italiane necessarie alla verifica dell'idoneità dell'istante ai sensi degli art. 5 lett. c e 8 cpv. 2 lett. e LAPIS) sia illegale.

Secondo la Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza, "[...] chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento. [...]". Le condizioni di rilascio sono indicate all'art. 5, mentre i motivi di rifiuto all'art. 8. In entrambi gli articoli, come indicato sopra, è esplicitamente previsto che le persone che vogliono svolgere dette attività devono essere "di buona condotta" (quindi ai sensi di ambedue gli articoli devono rispondere a tutti i requisiti necessari).

La verifica di tale "requisito" si svolge non solo attraverso la presentazione dell'estratto del casellario giudiziale e/o l'estratto dei carichi penali pendenti, che permette di verificare il requisito di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. a, ma pure attraverso le verifiche delle banche dati di polizia, relative a precedenti o a procedure amministrative e/o penali in corso. L'esperienza (ancora recente) ci insegna che, purtroppo, informazioni imprescindibili per la verifica di questo requisito non sono contenute né nell'estratto del casellario giudiziale italiano, né nel certificato dei "carichi pendenti", ma solo nelle banche dati di polizia (italiane). Il principio della verifica delle banche dati di polizia vale per tutti gli istanti, siano essi cittadini svizzeri o meno. Ovviamente le verifiche devono essere svolte laddove la persona risiede o ha risieduto fino a poco tempo prima. Per gli istanti residenti in Svizzera (siano essi svizzeri o stranieri, residenti da più di 5 anni), ciò non pone problemi poiché le informazioni sono già in possesso del Servizio.

Per i cittadini italiani (siano essi residenti in Italia o residenti in Svizzera da meno di 5 anni), viene richiesta sia la documentazione svizzera che quella italiana. Fino ad alcuni mesi fa, la preziosa e apprezzata collaborazione del Centro di cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso (CCPD), ci permetteva di accedere a dette informazioni. Dall'inizio dell'anno non riceviamo più queste informazioni. La conseguenza di tale cambio di prassi è legata a un'interpretazione sui limiti dell'Accordo internazionale in vigore che mette in difficoltà la Dirigenza italiana del CCPD e impedirebbe loro di trasmettere le informazioni richieste.

Per quanto riguarda le domande puntuali poste nella summenzionata interpellanza, rispondiamo come segue.

1. C'è qualcuno che verifica che le direttive emesse dal Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, dalla Polizia cantonale e, infine, dal Dipartimento delle istituzioni siano confacenti al diritto cantonale e nazionale?

In Polizia cantonale, così come in ogni Unità amministrativa del Dipartimento delle istituzioni, esiste una linea gerarchica che sorveglia l'operato dei propri subordinati. Oltre a ciò, ovviamente, un ulteriore sistema di verifica sono i ricorsi sulle singole decisioni prese. Emblematico il fatto che, proprio in una recente sentenza del TRAM del 2016, confermata dal TF nel 2019, viene esplicitamente indicato che, sulla base dei già citati disposti di legge, il Servizio non solo è legittimato a verificare (e citiamo): "[...] la situazione del richiedente in maniera più ampia e di stabilire se vi siano elementi che, concretamente, permettono di dubitare della sua idoneità [...]", ma pure che si analizzi "[...] la condotta del richiedente [...]", allo scopo di "[...] assicurare che, ad esempio, alle persone con precedenti penali che, pur non ricadendo sotto l'art. 8 cpv. 2 lett. a LAPIS, con il loro comportamento non forniscono comunque sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle attività disciplinate da questa legge possa essere rifiutata l'autorizzazione in parola [...]". Questi estratti della sentenza, per altro, si fondano anche sul rapporto n. 7085R del 6 aprile 2016 della Commissione della legislazione. Ne consegue che l'agire del servizio non solo è confacente al diritto, ma è persino stato confermato da una recente giurisprudenza dell'Alta Corte.

2. Non considera questo nuovo grave abuso di legge come la chiara espressione di una tendenza sempre più xenofoba all'interno dei servizi del Dipartimento delle istituzioni?

Tutto quanto indicato alla domanda precedente dimostra che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interroganti, la decisione (temporanea) di non rilasciare le autorizzazioni poiché impossibilitati a verificare il possesso di uno dei requisiti posti dalla legge, non solo è conforme al diritto, ma pure che, oltre a perseguire gli scopi della legge, altro non fa che garantire una parità di trattamento: infatti il cittadino svizzero che dovesse avere un procedimento penale pendente potrebbe vedersi rifiutare l'autorizzazione, mentre il cittadino italiano potrebbe riceverla solo perché il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, senza colpa, non ha accesso alle necessarie informazioni.

- 3. Come commenta il consigliere di Stato Norman Gobbi questo ennesimo caso di sospensione dello stato di diritto o di chiaro disprezzo delle leggi vigenti?**
- 4. Cosa intende fare il Consiglio di Stato per ripristinare immediatamente lo stato di diritto, in particolare annullando la direttiva del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, urgenza motivata dal fatto che i mancati rinnovi già decisi potrebbero provocare diverse centinaia di licenziamenti;**
- 5. Qualora dei dipendenti avessero già perso il posto di lavoro a causa della decisione del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, il Consiglio di Stato si attiverà per garantire il loro reintegro oppure prevede di pagare dei danni morali per rispondere al danno causato a centinaia di lavoratrici e lavoratori?**
- 6. Il Consiglio di Stato intende prendere delle misure nei confronti dei responsabili firmatari della direttiva, responsabili di un grave mancato rispetto della legge e, con tutta probabilità, all'origine di centinaia di licenziamenti di lavoratrici e lavoratori stranieri?**

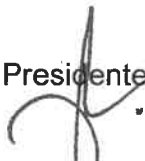
Considerato quanto indicato alle prime due risposte appare superfluo rispondere alle pretestuose domande successive poiché prive di fondamento. Ciononostante si precisa che i funzionari citati, già mesi orsono, non solo hanno cercato un dialogo, ma ancora di recente hanno contattato le Questure di confine proponendo proattivamente un incontro e, soprattutto, una proposta concreta di soluzione per (cercare di) risolvere la situazione a favore dei cittadini italiani, ad ulteriore dimostrazione della falsità delle accuse mosse nei confronti del Dipartimento delle istituzioni.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 3 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)